



08.13/000007
DIRA00010 - 2012/7

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE ATO RISORSE IDRICHE
SETTORE ATO RISORSE IDRICHE

Oggetto: ACCERTAMENTO DEL CANONE ADDIZIONALE DEL GETTITO TARIFFARIO DA TRASFERIRE ALLE COMUNITÀ MONTANE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la L.r. piemontese 20 gennaio 1997 n. 13, comma 4 dell'art. 8 ripreso di seguito per immediatezza di riferimento:

Art. 8.

(Tariffa d'ambito)

L'Autorita' d'Ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attivita' di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunita' montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attivita' di sistemazione idrogeologica del territorio.

Vista la Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'Autorità d'ATO/4 *Cuneese* (approvata nel 2001 **dai Consigli dei 250 Comuni**, in allora **12 Comunità Montane** e **1 Provincia - Cuneo**) istitutiva dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese*, segnatamente all'Art. 19 – comma 4°, ripreso di seguito per immediatezza di riferimento:

Art. 19

Tariffa del Servizio Idrico Integrato

La tariffa costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato ed è dovuta dall'utenza dell'intero Ambito Territoriale Ottimale.

L'Autorità d'Ambito determina la tariffa secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 36/1994 e dall'art. 8 della L.R. n. 13/1997, perseguendo principi di solidarietà e di gradualità.

Sarà pertanto compito dell'Autorità d'Ambito porre il massimo impegno ad una attenta ed equa applicazione dell'articolazione tariffaria per fasce di utenza e territoriali, per assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali e con una graduale modulazione temporale atta a garantire comunque la copertura integrale dei costi come previsto dalla Legge n. 36/1994.

Ai sensi dell'art. 8 - comma 4 - della Legge Regionale n. 13/1997, una somma non inferiore all'8% dell'intero gettito tariffario è destinata ad interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità Montana (leggasi anche Comuni parzialmente montani).

Tale percentuale viene determinata di anno in anno in sede di approvazione del bilancio annuale dalla Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali appartenenti all'Ambito, sulla base di specifici progetti di bacino predisposti ed approvati dalle singole Comunità Montane con modalità di gestione concordate tramite specifici accordi di programma.

Richiamato, con riguardo all'Art. 19 della Convenzione istitutiva, il fatto che la Conferenza d'AATO/4 non abbia ancora ritenuto di approvare il bilancio proprio dell'Autorità di ATO e pertanto non si sia provveduto, all'attualità, ad adeguamenti di tale percentuale;

Richiamata la Determina n. 4/2003 della *Conferenza Regionale delle Risorse Idriche* (con i poteri derivanti dall'art. 13 della L.r. 13/1997) recante indirizzi e criteri per le modalità di erogazione dei fondi introitati mediante applicazione della *quota di Tariffa* ex c. 4 art. 8 L.r. 13/97; ripresa di seguito per immediatezza di riferimento in particolare nella parte in cui ribadisce come le attività in questione debbano confluire in appositi Accordi di Programma:

**INDIRIZZI E CRITERI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 20
GENNAIO 1997 N. 13**

L'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 dispone che le autorità d'ambito destinino una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i suddetti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Al fine di garantire il coordinamento e l'uniformità su scala regionale delle procedure di assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione del precitato articolo 8, comma 4 della legge regionale, le Autorità d'ambito e le Comunità montane si atterrano nella predisposizione dei contenuti degli accordi di programma ai seguenti criteri ed indirizzi.

1. Definizione e ripartizione del finanziamento

L'importo effettivo dei proventi derivanti dalla quota di tariffa destinata alle Comunità Montane da corrispondere è definito con riferimento all'ammontare dell'introito tariffario realizzato per ciascun anno.

Tale importo sarà corrisposto in via ordinaria ad ogni singola Comunità Montana in proporzione a quote che tengono conto della superficie e della popolazione residente, in base ai criteri di utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Richiamata la Delibera n. 12 del 1° agosto 2003 della Conferenza d'A.ATO/4 che, con riferimento all'Art. 19 della Convenzione istitutiva dell'AATO/4, confermava tale *percentuale in ragione dell'8%*;

Vista la Delibera n. 3 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese* assunta in seduta 28/12/2006 che definisce l'ammontare dell'addizionale sul gettito tariffario d'ATO/4 da destinare alle Comunità Montane a termini di art. 8 L.R. 20/01/1997 n. 13 nonché art. 19, commi 4 e 5 della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito e contestualmente vincola i Gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato e i Comuni che gestiscono il Servizio Idrico Integrato in economia ad erogare il canone destinato alle Comunità Montane e che tale erogazione avvenga secondo modalità di cui ai punti 11, 13 del dispositivo di Delibera n. 3 del 28/12/2006;

Ricordato in proposito che i Gestori affidatari da parte dell'AATO/4 costituiti come società di capitali sono 12, che 32 sono i Comuni montani con gestioni dirette e 24 i Comuni della pianura con segmenti del Servizio idrico in tutto o in parte in economia e che ai fini della presente sono tutti assimilabili a gestori che introitano e versano la quota parte di 8% secondo modalità iscritte in atti richiamati;

Richiamato l'Accordo di Programma tra l'AATO/4 Cuneese e le Comunità Montane, sottoscritto in data 3/11/2008 da tutti i Presidenti delle Comunità Montane nello schema approvato con Delibera n. 3 dalla Conferenza di AATO/4 del 28/01/2008 e vigente all'attualità, che fissa tra l'altro le modalità di approvazione dei Piani, di accertamento e di erogazione dei fondi "canone addizionale 8%";

Dato atto che il *Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche - Co.Vi.R.I.*, a seguito argomentazioni inviate dalla scrivente, con lettera prot. in ricezione n. 1620 del 27/07/2009, ha emesso parere di conformità in ordine alle modalità di applicazione in questo ATO/4 del canone addizionale in questione;

Richiamata la D.G.R. 08/03/2010 n. 1-13451 e allegate linee guida avente ad oggetto "*Approvazione delle Linee guida per l'elaborazione del <<Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana>>* da parte delle *Comunità Montane (L.r. 16/1999 art. 37, L.r. 13/1997 art. 8)*", segnatamente nella parte che innova la procedura in ordine alle modalità di **erogazione da parte AATO e rendicontazione da parte delle Comunità Montane**, dispone che l'approvazione in linea tecnica debba avvenire anche da parte del Settore regionale Economia Montana, ratifica la fattispecie di opere equivalenti alla tipologia E) dell'Accordo di Programma vigente in ATO/4 e riformula la quota percentuale di spese generali, spese tecniche e spese in economia;

Dato quindi atto che: a) le entrate 2012, quota 8% quale canone addizionale del Gettito fatturato dai Gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato in ATO4 *Cuneese* sono previste in 3.600.000,00 riferibili al gettito complessivo nell'anno 2011 che si prevede si attesterà intorno ai 45 Milioni di Euro; b) tali entrate, in carenza di approvazione da parte della Conferenza d'AATO/4 del Bilancio proprio dell'Autorità, verranno introitate come già negli anni scorsi, nel Capitolo di entrata del Bilancio Provincia di Cuneo n. 248201 "*introiti A.ATO per servizio idrico integrato da trasferire a comunità montane*", Risorsa 3.01.0004 del Bilancio 2012, sul centro di costo n. 070755 "*Servizio Autorità d'Ambito*"; c) tali entrate rappresentano gettito che per L.r. 13/97 attengono all'esclusiva competenza delle Comunità Montane e verranno destinate alle Comunità Montane conformemente al comma 4 - Art. 8 L.R. 20 Gennaio 1997 n. 13, così come regolamentato dall'Accordo di Programma ratificato il 3/11/2008 nonché ex D.G.R. 08/03/2010 n. 1-13451;

Dato atto che i fondi di cui si tratta sono vincolati a singoli interventi contenuti nei Programmi approvati dalla Conferenza dell'Autorità di ATO, ripartiti in ragione di una percentuale per spese generali legate al Progetto e

per la restante parte a lavori afferenti ai Programmi approvati dall'AATO/4, entrambe quote da rendicontarsi all'Autorità di ATO ad opera e sotto l'esclusiva responsabilità della Comunità Montana;

Rilevato che il presente provvedimento, in relazione a quanto premesso, afferisce pertanto al Centro di Costo 070755 – Settore ATO Risorse Idriche;

Fatto tuttavia rilevare che la Provincia di Cuneo mantenga in proprio Bilancio la contabilità dell'Autorità di ATO *Cuneese*, sulla quale per legge regionale n. 13/1997 devono transitare i fondi di cui si tratta, e che ciò avvenga: a) in carenza di approvazione del Bilancio proprio dell'A.ATO4 da parte della Conferenza d'Ambito, b) nonostante la Provincia si sia spogliata – per legge e per propria delibera di Consiglio 2001 – delle competenze istituzionali e operative afferenti al Servizio idrico Integrato e c) infine che in L.r. 13/1997 non sia contemplata una competenza né tecnica né in gestione dei fondi di cui si tratta;

Constatato che, allo stato dell'operatività contabile dell'AATO/4 *Cuneese*, l'adozione del presente provvedimento - in carenza di approvazione del Bilancio dell'A.ATO da parte della Conferenza d'Ambito e in presenza di Bilancio A.ATO mantenuto in Bilancio di Provincia, compete allo scrivente nella sua attuale duplice veste di Responsabile del Centro di Costo Provincia e Direttore dell'Autorità d'Ambito, per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, dell'art. 57 dello Statuto della Provincia di Cuneo e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento di Organizzazione della Provincia, della Vigente e richiamata Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti obbligatoriamente all'A.ATO – inclusa la Provincia, il Regolamento dell'Organizzazione e funzionamento dell'Autorità di ATO e il Regolamento di Contabilità dell'A.ATO stessa, il D.lgs. 3 aprile 2006 agli Artt. n. 148, 149, 152, 154, la Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 e tutti gli atti surrichiamati;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la L.r. piemontese 20 gennaio 1997 n. 13 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Convenzione Regolante i Rapporti tra gli Enti locali (Provincia, Comuni e Comunità Montane) partecipanti obbligatoriamente all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese*;

Visto il Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese* e il Regolamento di Contabilità della stessa;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'A.ATO/4;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cuneo;

Atteso che la documentazione richiamata risulta allegata agli atti cartacei e/o su siti informatici dell'Ente;

Richiamato il comma 186-bis dell'Art. 2 la Legge 23 dicembre 2009 n. 191, come integrata dall'Art. 1 - comma 1 - del D.L. 29/12/2010 n. 225 convertito in Legge 26 febbraio 2011 n. 10, che ha soppresso le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'Art. 148 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 a far data (ex D.P.C.M. 25 marzo 2011 e poi dall'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito definitivamente in Legge il 23 febbraio 2012) dal **31 dicembre 2012 e comunque dalla data di entrata in vigore della Legge regionale con la quale verranno trasferite ad altro Ente o Organo le competenze già esercitate dalle Autorità di ATO stesse**; alla data della presente il relativo Disegno di Legge regionale é in iter di approvazione da parte della Regione Piemonte;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, per la parte residuale di competenza e all'interno dei limiti posti dal quadro appena riassunto:

D E T E R M I N A

- 1) Le richiamate premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) di accertare, al cap. 248201– *“introiti ato per servizio idrico integrato da trasferire a comunità montane”* Risorsa 3.01.0004 del Bilancio Provincia di Cuneo 2012 l'importo di € **3.600.000,00** a titolo di canone addizionale del gettito tariffario da destinare alle Comunità Montane secondo le modalità descritte in premesse al presente atto, per l'esercizio S.I.I./2011 e conformemente ai punti 11 e 13 della Delibera n. 3 della Conferenza degli Enti Locali partecipanti all'A.ATO/4 del 28/12/2006.

Il Direttore dell'Autorità di ATO/4 - Dirigente del Settore Provincia *ATO Risorse*

Idriche

F.to Dott. Ing. Paolo Galfré

ANNO	CAPITOLO	ART.	INT / SIOPE	IMPORTO	SOGGETTO
2012	248201	0000	3.00.00.01 3103	3.600.000,00	